

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della II Commissione assembleare permanente

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E
INTERNAZIONALI, SETTORE PRIMARIO

(Seduta del 21 luglio 2025)

Relatore di maggioranza: GIACOMO ROSSI

Relatrice di minoranza: MANUELA BORA

sulla proposta di legge n. 259

a iniziativa dei Consiglieri Latini, Marinangeli

presentata in data 11 aprile 2024

INTERVENTI DELLA REGIONE A SOSTEGNO DEL DESIGN E DELL'ERGONOMIA

Testo proposto**Art. 1***(Finalità e oggetto)*

1. La Regione, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, organizza, promuove e coordina gli interventi a sostegno del design e dell'ergonomia quali strumenti per l'innovazione nel territorio regionale e per la crescita del dinamismo imprenditoriale.

2. Agli effetti di questa legge per design ed ergonomia si intendono le connesse attività dirette a concepire e a sviluppare progetti relativi a prodotti, servizi o sistemi innovativi che assicurino il soddisfacimento dei bisogni e delle aspirazioni degli utenti nel rispetto della sostenibilità economica, sociale e ambientale con priorità ergonomica per la salute, la sicurezza e il benessere degli stessi utenti.

Art. 2*(Obiettivi)*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, questa legge promuove:

- a) la costituzione del Centro regionale per il design e l'ergonomia, avente quali primari obiettivi la realizzazione di una rete di collaborazione tra i soggetti che operano nel settore del design innovativo ed ergonomico e nello sviluppo della relativa ricerca e applicazione, quali attività creative di valore aggiunto e di accrescimento della competitività dei prodotti e dei servizi anche in relazione ai loro profili estetici, scientifici e tecnologici;
- b) l'integrazione dei programmi a supporto del design tra gli interventi a sostegno dello sviluppo economico e dell'innovazione previsti dalla normativa regionale, tra i quali quelli di cui alla legge regionale 2 agosto 2021, n. 19 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano);

c) la collaborazione con le istituzioni che so-

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1***(Finalità e oggetto)*

1. Con questa legge, la Regione Marche intende valorizzare progetti relativi al design e all'ergonomia nell'ambito della propria programmazione delle politiche di sviluppo economico e sociale, in quanto strumenti che favoriscono l'innovazione e la crescita delle imprese del proprio territorio.

2. Per le finalità di questa legge, con design ed ergonomia si intendono la progettazione e lo sviluppo di prodotti, servizi e sistemi innovativi volti a promuovere la salute e il benessere degli utenti, nel rispetto della sostenibilità economica, sociale ed ambientale.

Art. 2*(Obiettivi)*

~~1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, questa legge promuove:~~
Ai fini all' dell'articolo 1, questa legge promuove favorisce:

- a) ~~la costituzione del Centro regionale per il design e l'ergonomia, avente quali primari obiettivi la realizzazione di una rete di collaborazione tra i soggetti che operano nel settore del design innovativo ed ergonomico e nello sviluppo della relativa ricerca e applicazione, quali attività creative di valore aggiunto e di accrescimento della competitività dei prodotti e dei servizi anche in relazione ai loro profili estetici, scientifici e tecnologici;~~
- b) l'integrazione dei programmi a supporto del design tra gli interventi a sostegno dello sviluppo economico e dell'innovazione previsti dalla normativa regionale, tra i quali quelli di cui alla legge regionale 2 agosto 2021, n. 19 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano), **quelli volti al rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione e quelli cofinanziati con risorse europee;**

c) *identica*

stengono il design innovativo ed ergonomico sul territorio tra le quali la Camera di commercio delle Marche, le amministrazioni comunali, le fondazioni e le organizzazioni tra imprese;

- d) l'introduzione della previsione negli strumenti urbanistici generali e attuativi degli enti locali, di interventi edilizi ispirati alla qualità del design eco-sostenibile con priorità ergonomica per la salute, sicurezza e benessere per gli utenti;
- e) i riconoscimenti per la realizzazione di un design innovativo e di eccellenza al fine di diffonderlo in particolare nel territorio regionale;
- f) il monitoraggio e la valutazione, ai sensi dell'articolo 8, degli effetti degli interventi di cui a questa legge;
- g) la realizzazione di specifiche azioni di informazione sugli obiettivi e sui risultati di cui a questa legge.

Art. 3

(Adempimenti per la costituzione del Centro regionale per il design e l'ergonomia)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, la Giunta regionale promuove intese con i seguenti soggetti operanti nel territorio regionale in materia di design e di ergonomia o comunque interessati al loro sviluppo tra cui: università; accademie di belle arti ed altre istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); centri di ricerca pubblici e privati; imprese; centri per l'innovazione tecnologica delle imprese, parchi scientifici e tecnologici; camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale in campo economico; Società di sviluppo Europa Marche Srl (SVEM srl) di cui alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 24 (Disposizioni per la Società "Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.)") nonché altri soggetti, singoli e associati.

d) *soppressa*

e) *soppressa*

f) *identica*

g) *soppressa*

Art. 3

*(Adempimenti per la costituzione del Centro regionale per il design e l'ergonomia)
(Reti per il design e l'ergonomia)*

1. Identico

1 bis. Le intese realizzate tra i soggetti di cui al comma 1 possono essere finalizzate anche alla costituzione di un apposito Centro regionale per il design e l'ergonomia, quale occasione di confronto, di approfondimento tematico e di scambio di esperienze proprie del settore. La costituzione del

Art. 4

(Integrazione dei programmi a supporto del design e dell'ergonomia tra gli interventi a sostegno dello sviluppo)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, tra i finanziamenti previsti dalla normativa regionale sono inclusi anche i finanziamenti a sostegno del design e dell'ergonomia basati su un criterio di credibilità della strategia di valorizzazione economica del disegno/modello, valutato sulla base dei seguenti parametri forniti dall'impresa richiedente:

- a) posizionamento di mercato, attuale e prospettico (aumento del fatturato, di quote di mercato, ingresso in nuovi mercati);
- b) effetti del disegno/modello sui prodotti, sugli spazi di vita e di lavoro e sui servizi dell'impresa tra i quali in particolare l'ampliamento del portafoglio prodotti, il miglioramento delle qualità e l'innovazione del prodotto, nonché gli effetti sul rispetto delle norme in materia di sicurezza ergonomica negli spazi di vita e di lavoro.

Art. 5

(Collaborazione con altre istituzioni nazionali e internazionali)

1. Il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale promuovono e garantiscono la collaborazione della Regione con le istituzioni nazionali e internazionali competenti nelle materie di cui a questa legge.

Art. 6

(Design negli interventi urbanistici ed edilizi)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, gli strumenti urbanistici generali e attuativi degli enti locali provvedono alla definizione di tipologie edilizie costruttive e d'uso secondo criteri ispirati alla qualità del design eco-sostenibile ed ergonomico.

Centro non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Integrazione dei programmi a supporto del design e dell'ergonomia tra gli interventi a sostegno dello sviluppo)

Soppresso

Art. 5

(Collaborazione con altre istituzioni nazionali e internazionali)

Soppresso

Art. 6

(Design negli interventi urbanistici ed edilizi)

1. Gli enti locali possono prevedere nei loro strumenti urbanistici generali ed attuativi la definizione di tipologie edilizie costruttive e d'uso secondo criteri ispirati alla qualità del design eco-sostenibile ed ergonomico.

Art. 7

(Esposizione del design e dell'ergonomia regionale)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, la Giunta regionale provvede, con cadenza biennale, ad organizzare l'Esposizione del design e dell'ergonomia regionale, evento in occasione del quale i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, presentano, valorizzano, diffondono progetti, prodotti, spazi ambientali, processi e servizi innovativi quanto a design ed ergonomia, anche prevedendo riconoscimenti a favore dei risultati di eccellenza.

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, la Giunta regionale presenta periodicamente e comunque ogni due anni all'Assemblea legislativa regionale, una relazione sull'attuazione degli interventi di cui a questa legge e una valutazione sui loro effetti. La relazione fornisce informazioni analitiche, quantitative e qualitative, sugli effetti degli interventi attuati in materia di design di ricerca ed ergonomico.

Art. 9

(Realizzazione di specifiche azioni di informazione)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2, il Centro regionale per il design e l'ergonomia previsto all'articolo 3, garantisce, tra l'altro:

- a) l'accesso online a una biblioteca digitale (Design Library) contenente le risorse sul design management, articoli di ricerca, interviste, materiale documentario sul design e favorisce la cooperazione tra i professionisti del design e dell'ergonomia e le imprese;
- b) l'accesso al Museo del design delle Marche in forma digitale (MUDEMA) e ai relativi servizi offerti.

Art. 7

(Esposizione del design e dell'ergonomia regionale)

Soppresso

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. *Identico*

1 bis. I contenuti della relazione possono essere oggetto di specifiche azioni di informazione, al fine di valorizzare, in particolare, gli effetti degli interventi attivati sotto il profilo dell'occupazione mantenuta e creata.

Art. 9

(Realizzazione di specifiche azioni di informazione)

Soppresso

Art. 10
(Disposizioni finali)

1. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge provvede agli adempimenti necessari alla costituzione del Centro regionale per il design e l'ergonomia di cui all'articolo 3.

2. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione di questa legge, organizza entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore di questa legge, l'Esposizione del design e dell'ergonomia regionale di cui all'articolo 7.

3. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge provvede agli adempimenti necessari per l'attuazione della misura di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9.

Art. 11
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 10
(Disposizioni finali)

Soppresso

Art. 11
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano ~~né possono derivare~~ nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.